



19429-22

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

composta da:

Giorgio Fidelbo - Presidente -  
Angelo Costanzo  
Ersilia Calvanese  
Ercole Aprile - Relatore -  
Antonio Costantini

Sent. n.sez. 494  
CC - 03/05/2022  
R.G.N. 6094/2022

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis)

avverso la sentenza del 25/11/2021 della Corte di appello di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;  
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma dichiarava la inammissibilità dell'istanza di revisione presentata da (omissis) contro la pronuncia irrevocabile del 3 febbraio 2020 con la quale la Corte di appello, riformando solo parzialmente la pronuncia di primo grado, aveva confermato

l'affermazione di colpevolezza del prevenuto in relazione al reato di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio.

Rilevava la Corte territoriale come l'istanza di revisione fosse manifestamente infondata in quanto la difesa non aveva dedotto prove nuove idonee a dimostrare che il condannato doveva essere prosciolto, ma era tornato ad eccepire la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni eseguite durante le indagini, in quanto asseritamente acquisite ed utilizzate in violazione dei criteri di interpretazione dell'art. 270 cod. proc. pen. dettati dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza 'Cavallo' del 2020: pronuncia che costituiva solo un "fatto processuale nuovo", come tale espressione di una nuova opzione interpretativa capace di consentire una diversa valutazione delle prove, pacificamente irrilevante ai fini del giudizio di revisione giusta il divieto posto dall'art. 637, comma 3, cod. proc. pen.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso lo (omissis) con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 630, 631, 634 e 271 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per apparenza, per avere la Corte distrettuale erroneamente dichiarato la inammissibilità della richiesta di revisione in una situazione che non era qualificabile propriamente come revisione per la sopravvenienza o la scoperta di una ulteriore prova, ma come "nuovo caso di revisione", destinato a consentire non una rivalutazione del materiale probatorio già acquisito bensì di far valere la illegalità dell'unica prova posta a fondamento della decisione di condanna: nuovo caso paragonabile a quello che nel 2011 aveva condotto la Corte costituzionale a dichiarare la illegittimità dell'art. 630 cod. proc. pen. nella parte in cui non contemplava la possibilità di una riapertura del processo penale laddove necessaria per conformare la relativa decisione ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso nell'interesse di (omissis) vada rigettato.

2. Sotto un primo punto di vista il motivo del ricorso formulato in termini di violazione di legge e di connesso vizio di motivazione appare generico, dal momento che non si confronta adeguatamente con il passaggio della motivazione della sentenza gravata nella quale è stato richiamato il divieto posto dall'art. 637, comma 3, cod. proc., secondo cui, nel giudizio di revisione, «Il giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio».

Nel caso di specie la Corte di appello di Roma, rilevando come la difesa del condannato avesse in sostanza sollecitato una rivalutazione del materiale intercettivo acquisito e già esaminato nei precedenti gradi di giudizio, ha buon governo del principio di diritto – che questo Collegio reputa di dover in questa sede riaffermare – secondo il quale, in tema di revisione, il disposto dell'art. 637, comma 3, cod. proc. pen. implica che le nuove prove, valutate di per sè o "unite a quelle già valutate", ben possono portare ad una totale rielaborazione della verità processuale acquisita, a patto però che esse si collochino al di fuori del quadro probatorio già valutato nel giudizio definitivo, giacché, altrimenti esse, ponendosi all'interno di tale quadro, costituirebbero un mezzo per invalidare il giudizio di attendibilità già formulato sulle prove acquisite e, conseguentemente, si risolverebbero in un espediente diretto a trasgredire il suddetto divieto (Sez. 1, n. 945 del 24/02/1992, La Rocca, Rv. 191710).

3. Sotto altro e complementare punto di vista, le doglianze formulate dal ricorrente risultano prive di pregio, in quanto dirette a far valere una sanzione processuale, quella della inutilizzabilità patologica della prova, che andava eccepita o rilevata nel giudizio di cognizione, e che – al pari di quanto accade per le nullità assolute – resta definitivamente sanata dal passaggio in giudicato della sentenza: e ciò senza che rilevi la circostanza che la inutilizzabilità della prova sia stata dedotta sulla base di un orientamento giurisprudenziale innovativo formatosi in epoca successiva al momento della irrevocabilità della sentenza.

È ben vero che l'ordinamento processuale prevede una serie di ipotesi – talune espressamente previste dal codice di rito (quali quelle disciplinate dagli artt. 670 e 673 cod. proc. pen.), altre frutto della elaborazione giurisprudenziale – nelle quali si ammette una 'cedevolezza' del giudicato nel caso in cui sia ravvisata una violazione di fondamentali parametri costituzionali: ma ciò è accaduto, ad

esempio, nei casi di illegalità della pena per sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità di disposizioni afferenti al trattamento sanzionatorio, che differiscono nettamente dai casi di mere violazioni di norme di legge processuale che comportano esclusivamente la configurabilità di una illegittimità della decisione, denunciabile nelle forme e nei termini indicati dalla legge processuale.

4. E', altresì, infondata la censura difensiva con la quale è stata prospettata la possibilità di ampliare la portata applicativa dell'art. 630 cod. proc. pen., facendovi rientrare anche l'ulteriore ipotesi della revisione della condanna in ragione di una sopravvenuta causa di inutilizzabilità della prova a carico posta a fondamento di quella decisione.

La questione, peraltro posta dal ricorrente in termini indeterminati, allude alla possibilità di immaginare un 'percorso' giurisprudenziale analogo a quello che ha condotto alla modifica della disciplina della revisione attraverso l'introduzione, per effetto della sentenza manipolativa a contenuto additivo n. 113 del 2011 della Corte costituzionale, di una nuova ipotesi di revisione, c.d. 'europea'. Si tratta, tuttavia, di una fattispecie processuale nettamente differente da quella oggi in esame, in quanto – come noto – la Consulta attivò quell'eccezionale 'meccanismo' di adeguamento del sistema processuale penale italiano in ragione dell'esigenza garantire, attraverso il 'filtro' dell'art. 117 Cost., una reale effettività all'obbligo dettato dall'art. 46 CEDU che impone agli organi dello Stato membro di conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo laddove la stessa comporti la necessità di una riapertura del processo penale: circostanza, quest'ultima, assente nel caso di specie.

Opzione eseguita, quella privilegiata in questa sede, che, dunque, non si pone in contrasto con i diritti garantiti dagli artt. 6 e 7 CEDU, restando a carico della parte interessata l'onere di far eventualmente valere le proprie ragioni dinanzi alla Corte di Strasburgo allo scopo di ottenere una specifica sentenza che possa legittimare, a norma della richiamata disciplina, come 'ridisegnata' dalla Corte costituzionale, l'attivazione dello strumento della revisione della sentenza di condanna.

5. Non conduce a differenti conclusioni l'affermazione, contenuta in una sentenza delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, secondo cui la inutilizzabilità delle intercettazioni, in quanto effettuate presso impianti diversi da quelli installati negli uffici della competente procura della Repubblica, resterebbe 'denunciabile' dall'interessato mediante il "rimedio della revisione" (v. Sez. U civ., n. 22302 del 04/08/2021, § 10.7. della motivazione, non massimata sul punto).

Si tratta di enunciato che, oltre a non essere formalmente vincolante perché adottato in sede di giurisdizione civile, non è possibile valorizzare nel presente procedimento, in quanto riguardante una pacifica ipotesi di inutilizzabilità delle intercettazioni prevista da una norma del codice di procedura penale diversa dalla inutilizzabilità denunciata dall'odierno ricorrente, 'frutto' di un *overruling* giurisprudenziale dettato da una sentenza della Sezioni Unite penali di questa Corte di cassazione: mutamento di orientamento interpretativo che, come noto, non costituisce di per sé fonte del diritto, ma solamente il risultato di una evoluzione esegetica che non può travolgere il principio di intangibilità della *res iudicata*, espressivo dell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici esauriti (in questo senso Corte cost., n. 230 del 2021).

D'altro canto non va sottaciuto come quell'affermazione contenuta nella richiamata sentenza delle Sezioni Unite civili di questa Corte rappresenti l'oggetto di un mero *obiter dictum* e non di un principio di diritto enunciato sulla base di un articolato percorso motivazionale; ciò senza neppure trascurare che quella indicazione interpretativa è stata formulata con riferimento all'istituto della revisione delle sentenze di condanna per illeciti disciplinari dei magistrati, di cui all'art. 25 d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, e non anche in relazione alla disciplina della revisione delle sentenze di condanna penali di cui agli artt. 629 e segg. cod. proc. pen.

6. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.  
Così deciso il 03/05/2022

Il Consigliere estensore  
Ercole Aprile



Il Presidente  
Giorgio Fidelbo

